

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELA



IL SINDACO
Prof. FRANCO DADDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Daddelli".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boriserto Dott. Costanzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Boriserto Costanzo".



23 DIC. 1998

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Dipendente incaricato

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa.....	3
Art. 3 - Responsabile del procedimento.....	4
Art. 4 - Tributi oggetto dell'accertamento con adesione.....	4
Art. 5 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	4
Art. 6 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio	5
Art. 7 - Procedimento su istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento.....	6
Art. 8 - Procedimento su istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.....	6
Art. 9 - Atto di accertamento con adesione	6
Art. 10 - Perfezionamento della definizione.....	7
Art. 11 - Effetti della definizione.....	7
Art. 12 - Riduzione della sanzione.....	8
Art. 13 - Potere di esercizio dell'autotutela	8
Art. 14 - Funzionario responsabile competente al riesame dell'atto in via di autotutela	
Art. 15 - Tributi oggetto del potere di autotutela.....	9
Art. 16 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	9
Art. 17 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo	10
Art. 18 - Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	10
Art. 19 - Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo	10
Art. 20 - Criteri di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile	12
Art. 21 - Criteri di priorità	12
Art. 22 - Conclusione del procedimento di riesame	12
Art. 23 - Adempimenti degli uffici.....	12
Art. 24 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.....	12
Art. 25 - Aggiornamento dei valori	13
Art. 26 - Pubblicità del Regolamento	13
Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento	13

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", disciplina:
 - nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
 - nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2 - Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.
2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale", e del decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37 e Circolare del Ministero delle Finanze 05.08.1998, n. 198/S.

TITOLO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita:
 - a) al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
 - b) a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 - Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
 - a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (che sarà sostituita dal 01 gennaio 1999 dal Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - C.O.S.A.P.);
 - c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;
 - d) Imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni;
 - e) Imposta comunale sugli immobili;
 - f) Tasse sulle concessioni comunali;
 - g) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 5 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni, superiore al 25%.

5. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. L'ufficio, inoltre qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 6 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, devono essere indicati :
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento ;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio ;
 - il funzionario responsabile o il suo delegato competente alla definizione ;
 - il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario ;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. In presenza di più obbligati deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile.

Art. 7 - Procedimento su istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invio di cui all'art. 7 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 8 - Procedimento su istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 9 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché

la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 10 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cinquanta milioni.
4. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme superiori a L. 50.000.000, di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, con le modalità di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla presentazione della garanzia.
7. L'ufficio tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione, sottoscritto come indicato all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, ed in questo modo si intende definito.

Art. 11 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova

materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO IV

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 12 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO III

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 13 - Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il Comune può procedere d'ufficio, in tutto o in parte, in caso di autoaccertamento all'annullamento o alla revoca dei propri atti, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 14 - Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita:
 - a ciascun funzionario come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
 - a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al Segretario Comunale.
3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 15 - Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (che verrà sostituita dal 01 gennaio 1999 dal canone di occupazione spazi ed aree pubbliche - C.O.S.A.P.);
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili;
 - Tasse sulle concessioni comunali;
 - Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 16 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 14 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 17 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - un errore di persona;
 - un evidente errore logico o di calcolo;
 - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - una doppia imposizione o tassazione;
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 18 - Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 17 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 19 - Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 17 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori al totale dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
 - se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.
2. Al fine di indirizzare le scelte del Comune in ordine all'esercizio del potere di autotutela l'ufficio tributi od altro ufficio secondo la rispettiva competenza, provvede ad individuare periodicamente, una serie di casi in base ai quali può essere esercitato il potere di revoca, enucleando le situazioni più a rischio con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

Art. 20 - Criteri di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) £. 20.000.= per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) £. 20.000.= per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.o.s.a.p.);
 - c) £. 20.000.= per quanto attiene il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.o.s.a.p.), con decorrenza 01.01.1999;
 - d) £. 20.000.= per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.a.r.s.u.);
 - e) £. 20.000.= per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.);
 - f) £. 20.000.= per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 - g) £. 20.000.= per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;
 - h) £. 20.000.= per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione o lo scarico delle acque.
2. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento sia superiore a £. 5.000.000.=, il funzionario responsabile che procede all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

3. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal Segretario Comunale, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

Art. 21 - Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 22 - Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 23 - Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 24 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, non superi per ogni tributo di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, Lire 200.000.=.
2. Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a £. 200.000.=.

Art. 25 - Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui ai commi precedenti del presente Regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T..

Art. 26 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 1999.